



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DEI REVISORI

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD.

Verbale n. 2 del 20 Gennaio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di Gennaio, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone sottoscritte, nominate con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23 con provvedimento del Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2021 composto da :

- Dott. Secchiero Sandro, Presidente,
- Dott. Mascolo Antonio, componente,
- Dott. Basso Corrado, componente

Il Collegio,

esaminata

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18 Gennaio 2023, avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge 19 dicembre 2022 n. 197";

considerati

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre

2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento);

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che quindi l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

CONSIDERATO inoltre,

- che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

preso atto che

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

tenuto conto

di quanto relazionato nella proposta di delibera del Dirigente della sezione Affari Generali, dott. Marco Plechero;

preso atto

del parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio competente, Dirigente dott Marco Plechero;

del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, d.ssa Nicoletta Cittadin,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/01/2023 ad oggetto "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge 19 dicembre 2022 n. 197".

Il Collegio dei Revisori

(Documento firmato digitalmente)

Secchiero Sandro

Mascolo Antonio

Basso Corrado